

STRALCIO DELLE NORME E DELLA GIURISPRUDENZA RELATIVA ALLA TRADUZIONE QUALE OPERA D'INGEGNO, ALLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DEL TRADUTTORE E ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE

LA TRADUZIONE E' OPERA DELL'INGEGNO

IL DIRITTO DI TRADUZIONE, ELABORAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELLE OPERE IN RACCOLTA

A) **Diritto esclusivo di traduzione**

La legge sul diritto d'autore afferma che il diritto di traduzione ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto (art. 18). Se oggi questo diritto è universalmente accettato, esso è però stato assai combattuto nel tempo. Coloro che erano contrari a un diritto esclusivo di traduzione dell'autore sostenevano che:

- a) che le traduzioni non autorizzate non recano all'autore un diretto pregiudizio patrimoniale, poiché diffondono la conoscenza dell'opera presso un pubblico diverso da quello nel quale è diffusa l'edizione originale;
- b) che nelle traduzioni interviene un'attività intellettuale che rende l'opera qualcosa che sta in mezzo tra la riproduzione di un'opera e un'opera nuova;
- c) che le traduzioni conferiscono all'autore una rinomanza internazionale.

A questi argomenti si è ribattuto che il lavoro del traduttore non è che un lavoro accessorio, perché consiste soltanto nella modificazione della veste linguistica dell'opera. Inoltre solo l'autore ha il diritto di diffondere l'opera e di procacciarsi rinomanza nei modi che desidera.

Poi la pretesa dell'autore di consentire o no alla traduzione della sua opera e di regolarne le modalità nel tempo e nel luogo deriva dal carattere personale del suo diritto, poiché la traduzione riproduce l'opera nella sua individualità oggettiva. Come negare all'autore, al quale si riconosce il diritto assoluto di consentire e di regolare la conoscenza della sua opera nel territorio nazionale, un pari diritto di fronte agli stranieri? Inoltre l'interesse personale può essere maggiore, perché le traduzioni possono facilmente snaturare, falsare, guastare l'opera.

Ne segue, secondo la dottrina, che il diritto di traduzione deve essere assimilato a quello di riproduzione in tutto, altrimenti si favorirebbero gli editori e il pubblico straniero, i quali potrebbero disporre liberamente di un'opera prima che essa diventi libera per gli editori e il pubblico dello Stato.

La dottrina afferma anche che il diritto esclusivo comprenda anche la ritraduzione nella lingua originale.

B) Diritto esclusivo di elaborazione

Il diritto esclusivo di elaborazione è previsto all'art. 18 della legge sul diritto d'autore. Le elaborazioni sono modificazioni che cadono sulla forma esterna o interna dell'opera, pur lasciando quel tanto della sua forma rappresentativa per cui l'opera conserva il suo valore originale (definizione di Edouardo Piola Caselli).

La legge definisce il diritto di elaborazione come "tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista all'art. 4".

A sua volta l'art. 4 stabilisce:

"Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."

Delle traduzioni si è già parlato, analizziamo ora le altre voci di questo catalogo di elaborazioni.

Trasformazione da una in altra forma letteraria

Un esempio tipico di trasformazione letteraria è quello della riduzione in forma poetica di una composizione in prosa e, viceversa, della riduzione in prosa di una composizione poetica.

Abbiamo qui gli elementi tipici della rielaborazione: l'opera è conservata nella sua individualità oggettiva, e nella sua dichiarazione di paternità. Ma mediante un'operazione intellettuale, che importa una attività creatrice maggiore che nelle traduzioni, ne è cambiata la veste letteraria, che a sua volta modifica i pregi e l'efficacia dell'opera.

Un altro caso di trasformazione è la *drammatizzazione*. Essa consiste nella riduzione della novella, del romanzo, del poema, per le scene o per il cinema. La drammatizzazione va distinta dalle due ipotesi dell'adattamento servile e della utilizzazione della favola o soggetto in senso stretto. La drammatizzazione consiste nell'utilizzare gli elementi essenziali della composizione narrativa originale, come l'intreccio della favola, le situazioni, i dettagli degli episodi, i caratteri dei personaggi, ecc.

Per fare ciò si richiedono cognizioni tecniche degli effetti teatrali, e l'esplicazione di una attività creatrice, dovendo estrapolare i punti dell'intreccio più culminanti e adatti alla scena, la parte più viva del carattere dei personaggi, ecc. Abbiamo così una vera e propria elaborazione, che costituisce un'opera in sé tutelabile, nei limiti consentiti dalla legge.

Il diritto esclusivo di drammatizzazione spetta così all'autore dell'opera originale, in quanto si esce fuori dalla semplice utilizzazione del contenuto dell'opera, ottenendo, invece, una vera e propria riproduzione dell'opera stessa nella sua individualità oggettiva riconoscibile attraverso la nuova veste letteraria.

Trasformazioni da una in altra forma artistica

All'autore spetta anche il diritto esclusivo di trasformare la propria opera da una in altra forma artistica. Si è voluto con ciò prendere in considerazione la possibilità di elaborazione delle opere dell'arte figurativa, spettante all'autore dell'opera originale, che deve essere distinta dalla riproduzione dell'opera d'arte con variazioni di dimensioni, forma, di materia o di procedimento, che non contiene nessun elemento di creazione intellettuale.

Compendi e indici

Il compendio, o riassunto, dell'opera è un diritto che spetta esclusivamente all'autore dell'opera originale. Infatti il riassunto, come lo definisce Luigi Piola Caselli, padre dell'attuale legge sul diritto d'autore, è un ritratto a proporzioni ridotte: in esso si riproduce l'assetto generale e l'unità organica dell'opera, e il lavoro di elaborazione consiste nello

scegliere le notizie e i concetti predominanti e di concentrarli, con lo sforzo proprio della sintesi logica e della concisione dello stile, nella struttura più breve del riassunto o compendio.

Diversa è la questione degli *indici* o *tavole analitiche*. L'indice fa parte del libro ed è con questo tutelato. Ma se l'autore l'omette, potrà qualcun altro compilarlo e spacciarlo come opera propria, separatamente dal libro? Ovviamente no, in quanto anch'essi possono essere considerati come una elaborazione dell'opera, assimilabili al compendio.

Diritto di pubblicare opere in raccolta

Anche questo è un diritto di competenza esclusiva all'autore.

Fonte: Sito dell'Associazione per il Diritto d'Autore

(<http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=page&idpagina=81>, visitato il 26/06/2007)

DIRITTO D'AUTORE DEL TRADUTTORE

Scheda di sintesi

Il traduttore di un libro ha sulla propria traduzione veri e propri diritti d'autore.

Questo tipo di traduzione, quale elaborazione creativa di un'opera dell'ingegno originaria, forma infatti oggetto di una tutela giuridica speciale ed autonoma facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli che spettano all'autore dell'opera. Recita infatti l'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", abbreviata nel seguito LDA): "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua". Questo articolo viene poi completato dal successivo art. 7: "E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro". Ogni volta quindi che la LDA parla di "autore" bisogna intendere, per i fini che qui interessano, "traduttore", ossia autore dell'opera di elaborazione "traduzione".

Nel linguaggio giuridico del diritto di autore, si intende con opera dell'ingegno il frutto di una creazione intellettuale. La traduzione, pur essendo un'elaborazione, costituisce a sua volta un'opera dell'ingegno, di contenuto creativo, esattamente come l'opera originaria da cui è derivata. In quanto tale essa ricade nell'ambito di applicazione della LDA.

La tutela assicurata dal diritto d'autore copre però solo le traduzioni contraddistinte da creatività. Questa non si identifica né con la novità, né con il valore, ma con la personalità, l'individualità. Per esempio la traduzione di un listino alfabetico di pezzi di ricambio, in base ad una terminologia obbligata di comparto, non costituisce opera dell'ingegno. La giurisprudenza ha affermato tuttavia che per dar vita a diritti d'autore è sufficiente una creatività anche minima.

Da tutto ciò consegue che sotto il profilo giuridico i traduttori di libri non sono, come la generalità degli altri traduttori, liberi professionisti in senso stretto, ricadenti nella generale disciplina del lavoro autonomo contenuta nel codice civile, ma autori a tutti gli effetti (come gli scrittori, gli artisti, i musicisti, i registi ecc.), regolati da una legislazione speciale e separata, il "diritto di autore", contenuto per l'essenziale nella LDA.

Questa legislazione attribuisce al traduttore due specie di diritti: morali ed economici.

I principali diritti morali sono il diritto di paternità (obbligo di menzione del nome del traduttore, sulla copertina o sul frontespizio, ex art. 33 regolamento attuativo della LDA) ed il diritto di integrità (divieto all'editore ed a terzi di apportare modifiche alla traduzione, se queste sono lesive dell'onore e reputazione del traduttore). Trattandosi di diritti della personalità, i diritti morali sono irrinunciabili e intrasferibili, ossia possono essere fatti valere sempre, anche dopo la cessione dei diritti economici all'editore.

E' invece pienamente cedibile lo sfruttamento dei diritti economici (detti anche patrimoniali): pubblicazione, messa in commercio, recitazione, diffusione a distanza, adattamento, digitalizzazione ecc. Si tratta di diritti indipendenti, quindi esercitabili singolarmente o nella loro totalità.

Di regola, com'è noto, il traduttore cede ad un editore, dietro compenso, lo sfruttamento economico dei diritti d'autore patrimoniali sulla traduzione, non potendo egli stesso stamparla, commercializzarla e sfruttarla in altro modo per difetto della necessaria organizzazione imprenditoriale.

A tal fine la LDA ha istituito appositamente il "contratto di edizione di traduzione" (art.130), quale particolare categoria del generale contratto di edizione per le stampe. Quest'ultimo viene così definito dall'art. 118: "Contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare, per conto e a spese dell'editore medesimo, l'opera dell'ingegno". La stessa LDA (art. 107) prevede tuttavia che i diritti di autore possano essere ceduti, oltre che con il contratto di edizione tipico, in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. Esistono quindi anche dei contratti di prestazione d'opera di traduzione, di gran lunga meno favorevoli per il traduttore, riconoscibili dal diverso contenuto delle loro clausole. Per questo motivo si consiglia di stipulare sempre dei contratti di edizione di traduzione, nei quali deve essere in particolare indicata la durata del contratto prevista dalla legge: venti anni (al massimo). Un esempio di tale tipo di contratto è pubblicato in Cecchini, I contratti dell'editore, Milano, Guerini, 2000.

I contratti di edizione di traduzione attualmente esistenti sono, ormai nella loro quasi totalità, contratti di traduzione a termine. L'editore, con questo contratto (art. 122), ha facoltà di eseguire il numero di edizioni che stima più opportuno durante un termine, che non può eccedere venti anni, e per un numero minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato obbligatoriamente nel contratto, a pena di nullità.

Ha affermato la migliore dottrina: "E' da consigliare all'autore e allo stesso editore, ai fini di una non equivoca interpretazione del contratto, considerata la difficoltà di individuare quali diritti d'autore eventualmente spettino all'editore "nei limiti dell'oggetto e della finalità" del contratto medesimo, di esplicitamente enumerarli uno ad uno".

Si torna infatti a ripetere che il diritto dell'autore non si caratterizza giuridicamente come un diritto "monolitico", ma si articola in un complesso di facoltà patrimoniali distinte. I diritti di utilizzazione economica dell'opera sono fra loro indipendenti (art. 119 LDA), esercitabili separatamente o congiuntamente e cedibili all'editore anche singolarmente mediante distinte clausole o contratti, purché in modo espresso e provabile per iscritto per estensione territoriale e temporale. Così, mentre la stragrande maggioranza dei traduttori cede di regola tutti i diritti, alcuni di essi riescono a trattenere per sé particolari categorie di diritti.

Per quanto riguarda il compenso, l'art. 130 afferma che per l'edizione di traduzioni esso può essere anche "a stralcio", ossia in misura fissa onnicomprensiva, parametrata al

numero di cartelle. Poiché questa è una semplice facoltà riconosciuta alle parti, si può anche adottare la forma di compenso dettata dalla legge per la creazione delle altre opere dell'ingegno, ossia il compenso a percentuale sulle vendite (o misto: anticipo fisso e successiva percentuale). Nel nostro paese tuttavia il compenso a percentuale per le traduzioni è più raro. Poiché, inoltre, l'editore ha facoltà di subcedere a terzi i diritti da lui acquistati, i migliori contratti riconoscono al traduttore una percentuale sul ricavo, quando avviene tale subcessione di alcuni o tutti i diritti. Sebbene sia molto rara, questa clausola va menzionata.

Date tutte le peculiarità fin qui viste della traduzione editoriale, l'esercizio abituale di questa attività non è considerato come "esercizio di arte o professione" ed il regime fiscale da applicare è quello, speciale e agevolato, degli autori (l'imposta è calcolata solo sul 75% del compenso percepito e, se si esercita solo questa attività, non è necessario tenere registri contabili). Ne consegue che i traduttori di libri non percepiscono "onorari" da liberi professionisti, ma "redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore" o, con espressione equivalente, "redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno".

La "cessione di diritti d'autore" non è quindi soggetta ad IVA. Per questo motivo a tali redditi non si applica nemmeno il cosiddetto "contributo INPS" istituito a fini previdenziali. Infine, l'abitudine o l'occasionalità dei diritti d'autore percepiti non ha alcuna rilevanza: in entrambi i casi si applicano la tassabilità al 75% e la non soggezione all'IVA nonché le altre peculiarità fiscali minori.

Fonte: Sito AITI – Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (<http://www.aiti.org/leggeDA.html>, visitato il 26/06/2007)

GIURISPRUDENZA DI INTERESSE PER I TRADUTTORI

a cura di **Fabrizio Megale (AITI)**

I riassunti del contenuto essenziale delle sentenze sono a cura dell'autore di questa pagina. Sebbene siano ricavati dal testo stesso delle decisioni, essi hanno un valore solo indicativo. Fanno infatti fede le versioni integrali delle sentenze, i cui estremi di pubblicazione sono indicati.

1. CREATIVITÀ DELL'OPERA ORIGINARIA

Questa giurisprudenza è importante perché, se l'opera originaria ha natura creativa, quindi è opera dell'ingegno, si presume che sia creativa anche la sua traduzione, con conseguente insorgenza del diritto d'autore per il traduttore.

1.1 Opere in generale

La condizione per ammettere la tutela è la presenza nel mero dato informativo di una ridondanza comunicativa che lo renda apprezzabile in vista della soddisfazione di un bisogno dei destinatari, che può essere, indifferentemente, estetico (come per le opere letterarie) o pratico (come per le didattiche e le scientifiche o per le raccolte c.d. "ragionate" di dati ripartiti per materie o per settori).

(Trib. Torino, 17 luglio 1997, in FABIANI, *I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno*, Milano, Giuffrè, 2001, 300)

1.2 Manuali utente di computer

Esaminando il contenuto del manuale oggetto della causa, va rilevato come, unitamente a parti puramente descrittive della macchina e delle sue componenti, vi siano sezioni con contenuto introduttivo o didattico. I dati tecnici risultano coordinati da elementi creativi sia per il profilo lessicale e discorsivo, sia per gli elementi formali e grafici. Non si tratta quindi solo di un mero libretto di istruzioni, con le indicazioni delle "manovre" che l'utente deve

svolgere e delle “risposte” automatiche che la macchina fornisce. Va inoltre ricordato che ai fini del diritto d'autore l'opera è protetta nel suo insieme, onde è sufficiente per la sua tutelabilità che una parte di essa rivesta carattere creativo. Da tutto quel che precede si conclude che il manuale in esame sembra partecipare delle caratteristiche dell'opera di carattere scientifico e più precisamente didattico.

(Pret. Milano, 2 febbraio 1990, in *Foro it.*, I, 2669-2670; nello stesso senso Pret. Torino, 6 agosto 1987, in *Rep. Foro it.*, voce *Diritti d'autore*, n. 61 e Pret. Pisa, 11 aprile 1984, in *Rep. Foro it.*, voce *Diritti d'autore*, n. 37)

1.3 Videogiochi

I videogiochi non sono considerati programmi per elaboratore, bensì opere composte da sequenze di immagini in movimento, con personaggi e situazioni che possono variare per effetto dell'azione dei giocatori. Essi sono assimilati all'opera cinematografica, in quanto il risultato creativo è composto dalla combinazione di una storia e di un software, fra loro tuttavia nettamente distinti e separatamente tutelabili.

(Trib. Torino, 17 ottobre 1983, in *Dir. aut.*, 1984, 57)

2. CREATIVITÀ DELLA TRADUZIONE

Questa giurisprudenza è importante perché, essendo tutelate dal diritto d'autore solo le traduzioni di carattere creativo, occorre individuare quali criteri fanno sorgere la creatività nel campo delle traduzioni.

Non sono creative le traduzioni di manuali di istruzioni per l'uso di determinate apparecchiature (nella fattispecie, una macchina fotografica) quando i termini adoperati, sotto il profilo tecnico, devono essere rigorosamente corrispondenti a quelli adottati uniformemente nelle varie esperienze linguistiche e si esige dal traduttore un'attività meccanica e pedissequa di mera trasposizione linguistica di termini in gran parte coatti e predeterminati (e comunque noti in anticipo).

(Trib. Torino, 24 luglio 1995, in *Giust. civ.*, 1996, 871-873; concorde, in precedenza, Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in *Dir. aut.*, 1993, 491)

Il requisito di creatività della traduzione va individuato nella possibilità di una scelta fra parole e frasi, essenziale per la personalizzazione del mero dato informativo e per la sua riferibilità ad un autore ben individuato o individuabile.

(Trib. Torino, 24 luglio 1995, già citata)

Per far sorgere un'opera dell'ingegno, e quindi il relativo diritto d'autore, la soglia di creatività può anche essere minima. È sufficiente che il giudice individui nell'opera un minimo di personalizzazione della forma espressiva.

(Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Dir. aut.*, 1994, 593 e Cass. 2 giugno 1995, n. 908, in *Annali it. dir. aut.*, 1997, 440)

3. TRADUZIONE E ADATTAMENTO DEI DIALOGHI CINEMATOGRAFICI

L'adattamento in italiano del dialogo è opera dell'ingegno, in quanto costituisce un'elaborazione di carattere creativo dell'opera originale (la sceneggiatura). Essa viene protetta dagli artt. 4 e 7 della legge sul diritto d'autore, gli stessi che sono a fondamento della tutela giuridica della traduzione. Il nome del traduttore-adattatore deve essere indicato nei titoli di testa o di coda del film.

(Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in *Dir. aut.*, 1993, 491)

4. DIRITTO DI INTEGRITÀ (REVISIONE DELLA TRADUZIONE)

L'autore, anche qualora abbia contrattualmente dato il proprio consenso preventivo e generico a permettere modifiche alla propria opera, ad esempio per migliorarne la commerciabilità, conserva ugualmente il diritto di agire quando siano intaccati il suo onore o la sua reputazione. L'autorizzazione contrattuale preventiva riguarda quindi solo le modificazioni che non possano determinare alcun pericolo di pregiudizio in tale ambito.

(Pret. Roma, 30 agosto 1966, in *Dir. aut.*, 1966, 396-397, e Pret. Roma, 21 febbraio 1970, in *Dir. aut.*, 1970, 103-106)

Devono ritenersi pregiudizievoli alla reputazione di un autore tutte quelle modificazioni dell'opera, sia di forma che di sostanza, le quali si manifestano idonee a determinare uno sfavorevole giudizio su di lui, in quanto autore, nel pubblico e particolarmente nell'ambiente culturale in cui egli opera, con dannose ripercussioni sulla valutazione, anche dal punto di vista economico, della sua produzione artistica.

(Trib. Milano, 25 marzo 1966, in *Riv. dir. ind.*, 1966, II, 85)

L'accertamento del pregiudizio alla reputazione dovrebbe essere compiuto prendendo come più vasto criterio non solo la estimazione già goduta dal soggetto nel suo ambiente, ma anche le prospettive future che l'opera può aprire nell'ambito delle persone cui è diretta.

(Pret. Roma, 21 gennaio 1967, in *Giust. civ.*, 1967, I, 416-428)

L'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione. Tali modifiche ricomprendono evidentemente anche quelle lesive dell'onore e della reputazione, come sembra chiaramente emergere dall'art. 22 della legge sul diritto d'autore. Invece l'azione di disconoscimento della paternità dell'opera può ammettersi in qualunque caso.

(Pret. Roma, 20 novembre 1970, in *Dir. aut.*, 1971, 312-329)

Il disconoscimento di paternità dell'opera da parte del suo autore può essere invocato anche quando le modificazioni non siano pregiudizievoli dell'onore e della reputazione, ossia in presenza di qualsivoglia modifica all'opera.

(Pret. Roma, 30 agosto 1966, in *Dir. aut.*, 1966, 396-397)

5. CONTRATTO DI EDIZIONE

Com'è noto, ai sensi dell'art. 107 della legge, i diritti d'autore possono essere ceduti non solo con il tipico contratto di edizione di traduzione (di cui agli artt. 118 e 130), ma anche con gli altri contratti esistenti nel nostro ordinamento, fra i quali spiccano, per la loro frequenza, i contratti di prestazione d'opera intellettuale, meno favorevoli per il traduttore.

Nel contratto di edizione tipico l'utilizzazione dei diritti dell'autore da parte dell'editore acquirente deve avvenire nei limiti di quanto convenuto espressamente dalle due parti nel contratto (elencazione dettagliata dei diritti trasferiti), non già senza restrizione alcuna. Pertanto è al contenuto effettivo del contratto che bisogna risalire per stabilire di volta in volta l'esatta portata della cessione dei diritti.

(Cass. 27 maggio 1957, n. 1946; Cass. 16 luglio 1963, n. 1938; Cass. 6 marzo 1969, n. 716; Cass. 7 giugno 1982, n. 3439)

La prova dell'eventuale trasferimento integrale dei diritti incombe a chi l'invoca.

(Trib. Milano, 22 maggio 1972, in *Dir. Aut.*, 1972, 315)

La ripubblicazione di una traduzione dopo la scadenza ventennale del contratto di edizione, senza che se ne sia stipulato uno nuovo, fonda un diritto del traduttore al risarcimento dei danni, che possono essere determinati in base al criterio del giusto prezzo del consenso dell'avente diritto.

(Trib. Milano, 13 maggio 1996, in *Annali it. dir. aut.*, 1997, 744-751)

6. CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

La stipulazione di un contratto di prestazione d'opera, lungi dal comportare automaticamente la inapplicabilità della legislazione sul contratto di edizione, mantiene validi comunque gli articoli di quest'ultima contraddistinti dalla generalità.

(Trib. Latina, 1° luglio 1989, in *Dir. aut.*, 1990, 393; Trib. Napoli, 21 maggio 1991, in *Dir. aut.*, 1992, 388)

Anche agli altri contratti di trasmissione dei diritti si applicano alcune delle disposizioni inderogabili previste per i contratti di edizione tipici. Sono estendibili ai contratti di prestazione d'opera intellettuale, però, non automaticamente tutte le norme di tutela del contratto di edizione ma solo alcune di esse, segnatamente quelle che costituiscono espressione di una tutela dell'autore da riconoscersi in via generale. In particolare deve trovare applicazione per analogia in tutti i contratti, qualunque ne sia quindi la forma, il più volte ricordato art. 119 (distinzione delle singole facoltà economiche che l'autore trasferisce), soprattutto dove prescrive (comma quinto) che l'alienazione di uno o più diritti non implica il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, salvo patto contrario.

(Cass. 7 febbraio 1961, n. 247, in *Foro pad.*, 1962, I, 40; Cass. 23 dicembre 1982, in *Dir. aut.*, 1983, 405)

Quando dalle clausole di un contratto di traduzione manca ogni specificazione di durata del contratto e si evince che non si tratta di contratto di edizione, bensì di contratto di prestazione d'opera, non si applica la durata ventennale della cessione dei diritti di utilizzazione, disposta dalla legge per il solo contratto di edizione, e tali diritti d'autore vengono ceduti al committente per sempre.

(Trib. Torino, 5 novembre 1997, in *Annali it. dir. aut.*, 1999, 489-493)

7. COMPENSO

In un contratto di traduzione, la pattuizione del compenso a stralcio non basta, da sola, a far desumere la inesistenza del contratto di edizione e l'esistenza, al suo posto, del contratto di prestazione d'opera, poiché l'art. 130 ammette la possibilità del compenso a stralcio espressamente per il contratto di edizione di traduzione.

(Trib. Roma, 4 aprile 1995, in *Annali it. dir. aut.*, 1995, 668-670)

In caso di mancata determinazione pattizia del compenso in un contratto di traduzione, trova applicazione analogica l'art. 1474 c.c., con riferimento al compenso che l'editore normalmente riconosce per opere analoghe. La percentuale richiesta in giudizio dal traduttore (in mancanza di espressa previsione contrattuale) era del 5% del prezzo di copertina defiscalizzato, pretesa fondata sui suoi precedenti contratti a percentuale, mentre quella proposta dall'editore era del 3%. Il giudice ha accolto quest'ultima percentuale, trattandosi di edizione economica destinata a larga diffusione, nella quale il minor prezzo di copertina giustifica una riduzione, compensata dallo smercio più ampio.

(Trib. Milano, 13 maggio 1996, in *Annali it. dir. aut.*, 1997, 744-751)

LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633. — PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.

Testo consolidato al 1° maggio 2007

TITOLO I Disposizioni sul diritto d'autore Capo I OPERE PROTETTE

(...)

4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

(...)

18. [1] Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

[2] L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

[3] Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Sezione III — *Contratto di edizione.*

118. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

130. [1] Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

- dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
- **traduzioni**, articoli di giornali o di riviste;
- discorsi o conferenze;
- opere scientifiche;
- lavori di cartografia;
- opere musicali o drammatico-musicali;
- opere delle arti figurative.

[2] Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

AGEVOLAZIONI FISCALI: ABBATTIMENTO DELL'IMPONIBILE PER LE OPERE D'INGEGNO

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, L. n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
Emana il seguente decreto:

1. È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Capo V - Redditi di lavoro autonomo

Articolo 49 Redditi di lavoro autonomo.

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

- a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita] ;
- b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;**
- c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

- d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 .

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

Articolo 50 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo.

8. [Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione è pari al 7 per cento , se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto] . ***I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;*** le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese .

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Deducibilità dal reddito dei diritti di opere di ingegno per giovani under 35

318. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese" sono inserite le seguenti: ", ***ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni***".